



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Prot. n. **5078** U-MC/09  
Circ. n. **267** XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle  
Federazioni e/o Consulte  
Regionali degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Legge 3 agosto 2009 n. 102 – esami di Stato secondo il vecchio ordinamento – proroga fino al 2010 compreso

---

Con la presente si comunica a tutti gli interessati che la legge 3 agosto 2009 n. 102, di modifica e conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”) ha prorogato “fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale **dell’anno 2010**” la possibilità, per i laureati secondo il vecchio ordinamento, di svolgere le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al DPR 5/6/2001 n. 328 (v., in precedenza, le circolari CNI n. 138 del 5/2/2008 e n. 56 del 15/1/2007).

Il Legislatore ha quindi concesso una rinnovata possibilità di svolgere gli esami di Stato secondo il precedente ordinamento anche con riguardo alle sessioni dell’anno 2010.

Più precisamente, il comma 21-decies dell’art 23 del d.l. 78/2009, come convertito dalla legge 102/2009, ha modificato il comma 1-bis dell’art. 3 del d.l. 9/5/2003 n. 105 (“Disposizioni urgenti per le Università e per gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”), sostituendo il termine ultimo ivi previsto (anno 2009) con “anno 2010” (v. allegato).

Da ciò discende:

- a) che per l’anno 2009 e l’anno 2010 gli esami di abilitazione verranno sostenuti secondo il previgente ordinamento per coloro che hanno conseguito titoli di studio in Ingegneria con


formazione accademica precedente l'entrata in vigore del DPR 328/2001;

- b) costoro, di conseguenza, avranno diritto di optare per tutti e tre i settori in cui è attualmente suddiviso l'albo (v. la circolare CNI 21/06/2004 n. 369).

Con preghiera di dare ai contenuti della circolare ampia diffusione, si porgono cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
(Dott. Ing. Roberto Brandi)

*IL PRESIDENTE*  
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegato: art. 3 d.l. 105/2003, come modificato dal d.l. 1/7/2009 n. 78, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione.

D.L. 9-5-2003 n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 luglio 2003, n. 170 (Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale <sup>(12)</sup>.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, di cui al *D.M. 9 settembre 1957* del Ministro per la pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi <sup>(13)</sup>.

X 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2010, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al *decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328* <sup>(14)</sup>.

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del *decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità <sup>(15)</sup>.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche

psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», in luogo del titolo di «psicologo *iunior*» previsto dall'*articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328* <sup>(16)</sup>.

*1-quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore <sup>(17)</sup>.

1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato <sup>(18)</sup>.

---

(12) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

(13) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

(14) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170* e poi così modificato dal *comma 6 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dal *comma 21-decies dell'art. 23, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. *3 agosto 2009 n. 102*

(15) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

(16) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

(17) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

(18) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.